



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE TOSCANA E UMBRIA

UFFICIO ADM TOSCANA 4 – PRATO

AREA AUTORIZZAZIONI ATTI E CONTABILITÀ

SEZIONE CONTABILITÀ

Prot: [come da segnatura]

Prato, [come da segnatura]

A: COMUNE DI PISTOIA

Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio
e Promozione Sportiva

Via XXVII Aprile, 17 - 51100 Pistoia

comune.pistoia@postacert.toscana.it

E
COMUNE DI PISTOIA
Comune di Pistoia
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0087420/2026 del 31/07/2026
Firmatario: DANIELA GUINCC

OGGETTO: Legge n.448 del 23 dicembre 1999 e Decreto del Ministro delle Finanze 9 marzo 1999. Applicabilità delle riduzioni dei costi di gasolio e GPL per le frazioni, località e case sparse del Comune di Pistoia ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 189 del 11.09.2000. Quesito.

In riferimento alla nota di codesto Comune, con la quale, per le casistiche di seguito specificate, si richiedevano chiarimenti circa la possibilità di applicazione dell'agevolazione di cui all'oggetto, sentita la Superiore Direzione, si rappresenta quanto segue.

Nell'istanza di codesto ente si ponevano i seguenti quesiti:

1. *se, indipendentemente dallo stato di completamento puntuale della rete di metanizzazione dell'intero Comune di Pistoia, i benefici previsti per l'acquisto di gasolio e GPL per riscaldamento ai sensi della legge n. 448 del 23 dicembre 1993 ss.mm.ii., ad oggi, possano essere applicati per l'acquisto dei combustibili sopra richiamati, da parte dei cittadini possessori di impianto di riscaldamento (a gasolio o GPL) ricadenti nella zona climatica "E" individuate nella Delibera di Consiglio Comunale n. 189 del 11 settembre 2000;*
2. *se, indipendentemente dallo stato di completamento puntuale della rete di metanizzazione dell'intero Comune di Pistoia, il medesimo beneficio sopra richiamato, ad oggi, possa essere applicato da parte dei cittadini per l'acquisto di gasolio o GPL per impianti di riscaldamento, ricadenti nelle zone climatiche "F" individuate nella Delibera di Consiglio Comunale n. 189 del 11 settembre 2000.*

Come è noto, l'art.8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n.448, ridefinito dall'art 12 comma 4 della legge n. 488/1999 in merito al beneficio di cui all'oggetto ha stabilito che:

59100 – PRATO, via di Gonfienti, 5/b

Tel. +39 055 7366791

PEC: uadm.toscana4@pec.adm.gov.it e-mail: uadm.toscana4@adm.gov.it



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE TOSCANA E UMBRIA

UFFICIO ADM TOSCANA 4 – PRATO

AREA AUTORIZZAZIONI ATTI E CONTABILITÀ

SEZIONE CONTABILITÀ

“L’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

- 1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
- 2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
- 3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
- 4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno”.

Peraltro, il D.L. 30.9.2000 n. 268, convertito con modificazioni dalla Legge 23 Novembre n. 354 prevede all'art. 4 commi 2 e 3 che:

“2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse. Per le frazioni appartenenti alla zona climatica F di cui al suddetto decreto n. 412 del 1993 il beneficio decorre dal 1999 o dalla data, se successiva, in cui il provvedimento del sindaco, con il quale viene riconosciuta l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa operativo.

3. Nel n. 4) della lettera c) di cui al comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, il riferimento alle frazioni di cui all'alinea della suddetta lettera si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.”.

59100 – PRATO, via di Gonfienti, 5/b

Tel. +39 055 7366791

PEC: uadm.toscana4@pec.adm.gov.it e-mail: uadm.toscana4@adm.gov.it





ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE TOSCANA E UMBRIA

UFFICIO ADM TOSCANA 4 – PRATO

AREA AUTORIZZAZIONI ATTI E CONTABILITÀ

SEZIONE CONTABILITÀ

La nota prot. 178604/RU del 31.12.2009 dell'Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti dell'Agenzia, in merito alle frazioni non metanizzate in fascia "E", ha ribadito che il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come *"... porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"*.

Per quanto attiene alle frazioni non metanizzate in fascia "F", l'agevolazione, alla luce di quanto disposto dall'art 12 comma 4 della legge n. 488/1999 è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni ricadenti nella zona climatica "F" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o al provvedimento del sindaco, con il quale viene riconosciuta l'appartenenza alla suddetta zona climatica.

In risposta ai quesiti posti, quanto sopra premesso, in considerazione che il Comune di Pistoia appartiene alla zona climatica "D" (DPR 26.08.0993 n. 412), ne deriva che:

1. **Le norme richiamate escludono la possibilità di accedere all'agevolazione in argomento per le frazioni non metanizzate in fascia "E";**
2. **L'agevolazione è ammessa per le frazioni non metanizzate in fascia "F", purché i requisiti vengano debitamente attestati.**

Infine, si ricorda che l'art. 2 comma 4 del DPR n. 412/1993 dispone che *"i comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato A..."*.

Il responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Sonila Zela sonila.zela@adm.gov.it

La Dirigente
Daniela Guiducci
firmato digitalmente